

IVA

Per i consumatori finali la fattura resta cartacea

di Alessandro Bonuzzi

Quando il **consumatore finale** chiede la fattura, l'esercente è obbligato ad **emetterla elettronicamente** verso il Sistema di Interscambio e anche a **fornirne copia su carta** (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è **perfettamente valida e non c'è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente**.

È quanto precisato dall'**Agenzia delle entrate** in una [FAQ pubblicata nella giornata di ieri](#), in risposta a un quesito con il quale le è stato chiesto se il **privato cittadino** senza partita Iva, che chiede la fattura al venditore/prestatore soggetto passivo d'imposta, sia costretto a fornire un **indirizzo Pec**.

Il chiarimento, quindi, **esclude** i consumatori privati da qualsiasi onere collegato alla fatturazione elettronica: l'acquisto effettuato come soggetto privato non Iva può essere documentato come avveniva in passato, ossia con la **copia cartacea** o in **pdf** della fattura elettronica.

Ne deriva che, ad esempio, per beneficiare delle **detrazioni relative agli immobili** (*bonus ristrutturazione* e *bonus qualificazione energetica*), fermo restando gli altri adempimenti imposti dalla legge (come il bonifico "speciale"), è sufficiente che la persona fisica beneficiaria acquisisca e conservi le **fatture cartacee** dei fornitori che hanno eseguito l'intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al SdI il file xml.

C'è comunque la possibilità per i consumatori finali di **visionare le fatture elettroniche di acquisto**. Proprio a tal riguardo la [FAQ di ieri](#) ricorda che, **a partire dal secondo semestre del 2019**, l'Agenzia delle entrate offrirà un **servizio di consultazione** delle fatture elettroniche anche ai **privati cittadini persone fisiche**. Tale servizio darà la possibilità al consumatore finale di consultare le fatture che i fornitori avranno inviato all'Agenzia **sin dal 1° gennaio scorso**.

Con la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni sulla **tutela dei dati personali**, per il **primo semestre del 2019**, il servizio *online* di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche **non è attivo**.

A ogni modo il **provvedimento del 21 dicembre 2018** ha stabilito che il **servizio di consultazione** è accessibile solo **previa espressa adesione**, che dovrà essere effettuata mediante apposita funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate **a decorrere dal 3 maggio 2019**. In particolare, **"Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso**

disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute”.

Va precisato che il **termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio di consultazione scade il sessantesimo giorno successivo al 3 maggio 2019**, pertanto, il **2 luglio 2019**. Inoltre, sempre secondo il provvedimento del dicembre scorso, al cessionario/committente consumatore finale saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute **fino al 2 luglio 2019** solo previo **esplicita richiesta**.

È fatta salva la possibilità di **recedere** dal servizio di consultazione attraverso la **stessa funzionalità** che verrà resa disponibile per l'adesione. Il recesso è **immediatamente efficace** e comporta l'**interruzione** del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute.

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**

►►